



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 135 del 30/09/2014

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 agosto 2014, n. 1803

Linee guida per l'attuazione di iniziative istituzionali della Regione. Criteri e modalità di applicazione della L.r. n. 34/1980 e dell'art. 2 L.r. n. 3/2008.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio Relazioni istituzionali e internal Audit e confermata dal Capo di Gabinetto, riferisce quanto segue:

Nell'ambito dei Principi statutari la Regione esercita le proprie funzioni di governo "attuando il principio di sussidiarietà, come responsabilità primaria delle istituzioni più vicine ai bisogni e come integrazione costante con le iniziative delle formazioni sociali e del volontariato dirette all'interesse generale e alla tutela pubblica dei diritti universali" (art. 1, comma 4, dello Statuto).

L'attuazione del principio di sussidiarietà, nella specifica declinazione orizzontale, fa sì che anche iniziative promosse da soggetti privati assurgano ad attività istituzionali della Regione, laddove siano volte a perseguire finalità individuate nello Statuto della Regione.

Già con la Legge regionale 30 aprile 1980 n. 34 "Norme per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni e per l'adesione ad enti ed associazioni" la Regione ha individuato tre specifiche tipologie di attività da porre in essere, mediante il coinvolgimento di soggetti privati, per perseguire le proprie finalità statutarie.

La L.r. richiamata in particolare prevede all'art. 1 che la Regione possa:

- a) Organizzare, sia per proprio conto che in collaborazione con altri enti e associazioni pubbliche e private, convegni, riunioni, mostre, rassegne, celebrazioni ed altre manifestazioni pubbliche che attengano precipuamente alla comunità regionale;
- b) partecipare a convegni, riunioni, mostre, rassegne, celebrazioni ed ogni altra iniziativa assunta da enti, comitati, istituzioni ed associazioni pubbliche e private, nonché a manifestazioni, esposizioni o mostre agricole, industriali, artigianali, commerciali, culturali, turistiche e sportive che attengano precipuamente alla comunità regionale e che non godano di altri contributi regionali;
- c) aderire ad enti, istituzioni, associazioni, comitati ed a qualsiasi altro Organismo pubblico o privato che si propongono lo sviluppo culturale, scientifico, economico, artistico, turistico, sociale e sportivo della comunità regionale, che non abbiano scopo di lucro.

I criteri e le modalità di applicazione della Legge regionale n. 34/1980 vennero specificati dapprima con le DGR n. 7217 del 29 settembre 1980 e n. 21 dell'11 gennaio 1994 e poi con la DGR n. 836 del 10 aprile 1998, che ha sostituito le precedenti e da ultimo con la DGR n. 1567 del 19 novembre 1999. Si tratta tuttavia di una disciplina di dettaglio che nel tempo è caduta in disuso, perchè superata da specifiche deliberazioni della Giunta regionale o in quanto non più conforme al mutato quadro normativo nazionale.

Pertanto si è ravvisata la necessità di rivedere la disciplina sulle modalità attuative della L.r. n. 34/1980 facendone oggetto di un progetto strategico finalizzato che ha visto il coinvolgimento di tutto il personale del Servizio Relazioni istituzionali ed internal Audit e di una parte del personale del Gabinetto di Presidenza, chiamato altresì a mettere a frutto l'esperienza maturata sul campo al fine di correggere eventuali lacune della disciplina di cui alla DGR n. 836/1998.

Nell'ambito di tale attività è emersa altresì l'analogia tra le attività previste dall'art. 1 della L.r. n. 34/1980 e le "iniziative istituzionali" finanziate a valere su uno specifico capitolo di spesa alimentato dal tesoriere regionale.

Difatti le convenzioni per l'affidamento del servizio di tesoreria e cassa della Regione Puglia hanno, nel corso del tempo, rinnovato uno specifico obbligo in capo agli istituiti bancari affidatari del servizio di erogare un contributo per sostenere iniziative istituzionali dell'Ente di particolare rilievo.

Da ultimo la convenzione per il periodo 2010-2015 prevede all'art. 20 che per iniziative istituzionali dell'Ente (attività sociali, culturali, scientifiche, nonché promozionali del turismo e di prodotti artigianali ed industriali della Regione, tramite partecipazioni a fiere, mostre e manifestazioni), da attivare secondo modalità ed indicazioni fornite dalla Presidenza della Giunta regionale, il Tesoriere si impegna ad erogare annualmente contributi/sponsorizzazioni per un importo annuo pari a euro 120.000,00, iva esclusa ove dovuta.

Si tratta di risorse confluite nel capitolo di spesa 1261 (UPB 0.3.1) denominato "Fondo a disposizione del Presidente della Giunta regionale per iniziative istituzionali. Convenzione rep. 005382 del 18 dicembre 2000. Collegato al capitolo entrata 3066220", istituito con l'art. 2 della L.r. 4 marzo 2008 n. 3.

I criteri per la individuazione delle iniziative qualificabili come "istituzionali di particolare rilievo" sono stati in passato fissati con Deliberazione di Giunta n. 490 del 31 marzo 2008, con la quale venne adottato, in carenza di un quadro normativo regionale in materia, un "Atto di indirizzo per sostenere iniziative di particolare rilievo".

Anche in tal caso le intervenute modifiche normative, tra cui in particolare l'art. 6, comma 9, del D.L n. 78/2010 sul divieto per le pubbliche Amministrazioni di effettuare spese di sponsorizzazione e la disciplina sugli obblighi di trasparenza di cui al D.lgs. n. 33 del 2013, inducono ad aggiornare la disciplina di cui alla richiamata DGR. n. 490/2008, fornendo al contempo una interpretazione e definizione delle c.d. "iniziative istituzionali" che escluda qualunque forma di pura pubblicità della immagine regionale e sia invece finalizzata a sostenere iniziative, anche di soggetti terzi, rientranti tra le finalità statutarie della Regione, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 Cost.

Il Servizio Relazioni istituzionali ed internal Audit, nell'ambito del progetto strategico finalizzato sopra richiamato, ha provveduto dunque a predisporre delle "Linee guida per l'attuazione di iniziative istituzionali della Regione. Criteri e modalità di applicazione della L.r. n. 34/1980" che sostituiscono integralmente la disciplina di cui alle richiamate DGR n. 836/1994 e n. 490/2008 ed al contempo aggiornano ed unificano la disciplina relativa all'utilizzo delle risorse imputate sui seguenti capitoli di spesa assegnati all'UPB 0.3.1: a) cap. 1261 "Fondo a disposizione del Presidente della Giunta regionale per iniziative istituzionali. Convenzione rep. 005382 del 18 dicembre 2000. Collegato al capitolo entrata 3066220"; b) cap. 1340 "Quote annuali e contributi finanziari straordinari per adesioni ad organismi nazionali ed internazionali, art. 4"; cap. 1460 "Spese per la partecipazione, organizzazione, adesione a manifestazioni, convegni, congressi, ... L.r. n. 34/1980 art. 1, lett. a) e b)"

COPERTURA FINANZIARIA di cui alla L. R. 16 NOVEMBRE 2001, n° 28 e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, propone alla Giunta

l'adozione del seguente provvedimento che rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, let. k della L.R. n. 7/97.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal responsabile Servizio Relazioni Istituzionali e internal Audit e confermata dal Capo di Gabinetto del Presidente;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riferito e indicato in premessa dal Presidente, che qui si intende integralmente approvato;
- di approvare le “Linee guida per l’attuazione di iniziative istituzionali della Regione. Criteri e modalità di applicazione della L.r. n. 34/1980 e dell’art. 2 della L.r. n. 3/2008”, allegate al presente atto e di esso parte integrante unitamente all’allegato A delle ridette Linee guida;
- di disporre che le Linee guida allegate sostituiscono la disciplina di cui alle Dgr. n. 836/1998, Dgr n. 1567/1999 e DGR n. 490/2008;
- di disporre ai sensi dell’art. 3, co. 2 delle Linee guida che, in considerazione della normativa nazionale in tema di limitazioni della spesa pubblica, per l’anno 2014 le iniziative che potranno disporre di finanziamenti sono esclusivamente quelle di cui al titolo II capi I e III ed al titolo III, ferma restando la dotazione finanziaria per le spese di rappresentanza;
- Di trasmettere il presente atto alla Commissione consiliare competente per l’acquisizione del relativo parere;
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul sito istituzionale della Regione.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola